

## **STATUTO**

della

### "Giubileo 2025 S.p.A."

#### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### Articolo 1

(Denominazione)

1. La società "*Giubileo 2025 S.p.A.*", di seguito "la Società", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è regolata dal presente statuto.

Articolo 2

(Sede)

1. La Società ha sede nel Comune di Roma.

#### Articolo 3

(Oggetto sociale)

- 1. La Società ha per oggetto sociale l'espletamento delle attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi, agendo anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025.
- 2. La Società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari delle opere pubbliche.
- 3. La Società può, anche a titolo oneroso, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 in materia di appalti e concessioni, apposite convenzioni con Società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

4. La Società può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi

tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le

procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76. Per le eventuali attività di

rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure

acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32.

5. La Società, fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,

svolge le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato e riferisce

semestralmente alla Cabina di coordinamento, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge

n. 234 del 2021, sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini

fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi, ai sensi del comma 441 dell'articolo 1

della legge n. 234 del 2021.

6. La Società coordina il monitoraggio degli interventi da parte dei soggetti attuatori, monitorando

altresì gli interventi di cui è soggetto attuatore o stazione appaltante, assicurando la corretta

alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, sulla

base delle informazioni desunte da detti sistemi, predispone e aggiorna il cronoprogramma dei

pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria

competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse

disponibili, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento

delle risorse.

7. La Società svolge le ulteriori attività ad essa assegnate dalla legge nonché quelle necessarie o utili

al perseguimento del proprio oggetto sociale.

Articolo 4

(Durata)

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2026, salvo anticipato scioglimento o

eventuale proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di 5.000.000,00 di euro (cinquemilioni/00) ed è suddiviso in 5.000.000

(cinquemilioni/00) di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

2. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio.

Articolo 6

(Azioni)

- 1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori.
- 2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 3. La qualità di azionista importa adesione al presente statuto.
- 4. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella Società, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

#### **ASSEMBLEA**

#### Articolo 7

(Convocazione dell'assemblea)

- 1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
- 2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo (salvo che il consiglio di amministrazione non convochi l'assemblea prevedendo che l'intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione), il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; in esso potrà essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione.
- 3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, anche in mancanza delle predette formalità di convocazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2366, quarto comma, del codice civile. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non presenti alla adunanza assembleare.
- 4. Nel caso di intervento con mezzi di telecomunicazione gli intervenuti possono partecipare mediante collegamento audio o audio-video a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere le sue funzioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera

simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere

e visionare documenti.

In tal caso la Società deve mettere a disposizione di tutti gli aventi diritti i necessari collegamenti

telematici - senza discriminazione tra essi e senza comprimere il diritto di partecipazione - per

discutere ed esprimere il proprio voto.

5. L'assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e per gli argomenti previsti dalla legge e

dal presente Statuto.

6. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta

l'anno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2364 del codice civile.

7. Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci, tutte le volte che ne sia

fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'adunanza

dovrà essere fissata entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa richiesta.

8. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese

in conformità del presente Statuto e della normativa in materia, sono obbligatorie per tutti i soci,

ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo

2437 del codice civile.

Articolo 8

(Presidenza dell'assemblea e deliberazioni assembleari)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza,

dalla persona eletta dall'assemblea a maggioranza. L'assemblea nomina il segretario, anche non

socio.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità

e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle

votazioni.

3. Di tutte le deliberazioni dell'assemblea viene redatto processo verbale, che deve essere sottoscritto

dal presidente e dal Segretario, salvo il caso in cui il verbale debba essere redatto da un Notaio.

4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea nel rispetto dell'articolo 2372 del codice civile.

5. Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con

le maggioranze di legge.

6. Dei verbali delle assemblee, il segretario può rilasciare copie ed estratti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

(Consiglio di amministrazione)

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti,

anche non soci, nominati dall'assemblea. Due quinti dei componenti del consiglio di

amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre

esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi

dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 in materia di

equilibrio di genere.

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea

stabilisce il compenso, su base annuale, per il periodo di durata della carica ai sensi dell'articolo 2389,

comma 1, del codice civile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito

specificati. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio

di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In

particolare:

a) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e

competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio

attraverso l'esercizio di una delle seguenti attività:

1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali

operanti in settori attinenti a quello di attività della Società ovvero comparabili per

dimensione e complessità;

2) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della Società;

3) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;

4) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie

aventi attinenza con il settore operativo della Società o comunque funzionali all'attività

d'impresa;

5) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori

attinenti a quello di attività della Società o nel settore economico e finanziario.

6. Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo

in cui sono state svolte, senza cumularle.

7. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato devono aver maturato

un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti commi.

8. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma

2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire

la carica di amministratore in non più di tre ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo

di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli

amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di

amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

9. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione, a pena di

decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione,

per uno dei seguenti delitti previsti:

1. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa

e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e

dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

3. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la

fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia

pubblica ovvero in materia tributaria;

4. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo

73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del consiglio di amministrazione:

a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera *a*) del precedente capoverso, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;

b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera *b*) del precedente capoverso;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il componente del consiglio di amministrazione che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui sopra deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del consiglio di

Giubileo2025

amministrazione decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al

risarcimento danni.

Ai fini dell'applicazione del presente comma 9, la sentenza di applicazione della pena ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso

di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma 9, i provvedimenti adottati da autorità straniere,

riconducibili alle cause ostative di cui ai primi due capoversi, sono valutati dal consiglio di

amministrazione sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e

disciplinate dall'ordinamento interno.

Articolo 10

(Gestione della Società)

1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi

membri il presidente, ai sensi dell'articolo 2380-bis del codice civile.

2. Il presidente:

a) ha poteri di rappresentanza della Società;

b) presiede l'assemblea dei soci;

c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

d) stabilisce l'ordine del giorno del consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate

informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e

sindaci effettivi.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e, comunque, tutte le volte che lo

giudichi necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dalla

maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede sociale, salvo che il presidente

del consiglio di amministrazione stabilisca che la riunione si tenga (i) in altro luogo fisico o (ii)

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo punto 5. lettera c).

5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato:

a) in un luogo fisico (fermo quanto previsto al successivo punto 8);

b) in un luogo fisico, prevedendo che l'intervento possa avvenire anche mediante mezzi di

telecomunicazione;

c) prevedendo che l'intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

6. La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con lettera raccomandata o posta

elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenente il luogo della riunione (salvo il caso di

cui al precedente punto 5 lettera c), l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di

quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con posta elettronica con prova dell'avvenuto

ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun

componente del collegio sindacale.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal

consigliere più anziano di età. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione

della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento

dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve

essere dato conto nel verbale.

8. E' consentito l'intervento al consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione e

ciò sia nel caso in cui l'avviso di convocazione indichi un luogo ove si tiene la riunione sia nel caso

in cui il presidente convochi la riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione sia

infine ove trattasi di consiglio totalitario. Nel caso di intervento con mezzi di telecomunicazione gli

intervenuti possono partecipare mediante collegamento audio o audio-video a condizione che sia

rispettato il metodo collegiale e che: i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le

attività di cui al precedente punto 7.; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto

verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia

consentito agli intervenuti di interloquire tra loro, di partecipare in tempo reale alla discussione e in

maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere,

ricevere e visionare documenti.

9. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri

in carica. In assenza di convocazione il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la

partecipazione di tutti i suoi consiglieri e di tutti i componenti del collegio sindacale. Le deliberazioni

sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi

presiede.

10. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal

presidente dell'adunanza e dal Segretario oppure redatto da un Notaio. Dei verbali del consiglio di

amministrazione il Segretario può rilasciare copie ed estratti.

11. Il consiglio di amministrazione, previa delibera dell'assemblea, può attribuire deleghe al

presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie competenze, nel rispetto dei limiti di

cui all'articolo 2381 del codice civile, ad uno dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può

nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e la retribuzione.

Articolo 11

(Rappresentanza della Società)

1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di

fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente e all'Amministratore delegato,

disgiuntamente.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato possono nominare

avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato possono nominare, nei

limiti dei poteri ad essi conferiti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. La

rappresentanza della Società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti

dei poteri attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 12

(Sindaci)

1. L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi, tra i quali elegge il

presidente, e ne determina il compenso. L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. I sindaci

effettivi e i sindaci supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Cessazione,

sostituzione, decadenza e revoca dei sindaci sono regolati dalla normativa vigente. Se nel corso del

mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine

atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Ai membri

del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

3. I componenti del collegio sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e

competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio,

attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile. Il presidente del

collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle

medesime attività.

4. Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale coloro che nel corso del

mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della Società o di società

controllate.

5. Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale, a pena di decadenza

automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione,

per uno dei seguenti delitti previsti:

i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede

pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica

ovvero in materia tributaria;

iv. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla

reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di

un danno erariale.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del collegio sindacale:

a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera *a*) del precedente capoverso, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;

b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera *b*) del precedente capoverso;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

6. Il componente del collegio sindacale che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui sopra deve darne immediata comunicazione al collegio sindacale, con obbligo di riservatezza. Il collegio sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del collegio sindacale decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente del collegio sindacale, su richiesta vincolante del medesimo organo di controllo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del collegio sindacale decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, i provvedimenti adottati da autorità straniere,

riconducibili alle cause ostative di cui ai primi due capoversi, sono valutati dal collegio sindacale

sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate

dall'ordinamento interno.

7. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio

sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

8. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni possono tenersi anche a

mezzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza o altri similari sistemi di

telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito

seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e

trasmettere documenti.

Articolo 13

(Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per la durata di tre

esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito

libro tenuto presso la sede della Società.

Articolo 14

(Dirigente Preposto)

1. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un

periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti

attribuiti allo stesso dall'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive

modifiche.

2. Il dirigente preposto deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e deve

essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato

Giubileo2025

un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di

consulenza o studi professionali.

3. Il dirigente preposto può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del

collegio sindacale, solo per giusta causa.

4. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La

decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del

difetto sopravvenuto.

5. Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione

del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

6. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti,

nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

7. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto attestano con apposita relazione, allegata

al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione

delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la

corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della

Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

BILANCIO - UTILI

Articolo 15

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come di seguito:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il

20% (venti per cento) del capitale sociale;

b) il residuo secondo quanto stabilito dall'assemblea.

# Giubileo2025

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

# SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

#### Articolo 16

(Scioglimento e liquidazione)

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i relativi poteri ed i compensi.

#### Articolo 17

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.